

**CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI
CONVIVENZA CONSISTENTE IN PRODOTTI CARTARI IGIENICO SANITARI
MONOUSO, DETERGENTI, ACCESSORI PER LA SANIFICAZIONE DI OGGETTI
ED AMBIENTI PRODOTTI DI PLASTICA E CASALINGHI PER RISTORAZIONE
SUDDIVISO IN QUATTRO LOTTI**

PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico descrive le condizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività funzionali alla fornitura dei prodotti di convivenza di cui all'Art. 2, a favore delle Pubbliche Amministrazioni della Regione Emilia Romagna, che ne facciano richiesta, mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura.

ART. 1 – DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato tecnico si intende per:

- a) Intercent-ER: l'Agenzia Regionale deputata all'acquisto di beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna;
- b) Convenzione: l'Atto sottoscritto tra Intercent-ER ed il Fornitore, compresi i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- c) Fornitore: l'Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione con l'Agenzia Regionale Intercent-ER, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- d) Amministrazione/i Contraente/i: le Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio regionale che intendano utilizzare la Convenzione stipulata tra Intercent-ER e il Fornitore nel periodo della sua validità ed efficacia, nei limiti dell'importo massimo stabilito dalla Convenzione medesima;
- e) Punto Ordinante: gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti autorizzati ad impegnare la spesa e quindi abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura;

- f) Unità Approvvigionante/i: gli uffici e/o gli enti (i.e. scuole, ospedali, presidi, ecc.) indicati dalle Amministrazioni Contraenti nel Verbale Tecnico. Le Unità Approvvigionanti possono essere delegate a gestire operativamente il rapporto contrattuale (per esempio stilare le Richieste di Approvvigionamento ed effettuare con il Fornitore la pianificazione della Fornitura). Le Unità Approvvigionanti – se delegate dal Punto Ordinante – possono sottoscrivere i documenti preliminari e/o afferenti all'esecuzione del contratto;
- g) Supervisore: la persona designata dall'Amministrazione Contraente come responsabile dei rapporti con il Fornitore;
- h) Richiesta preliminare di Fornitura: l'atto con il quale le Amministrazioni che intendono aderire alla Convenzione contattano il Fornitore, per concordare alcuni elementi del contratto;
- i) Verbale tecnico: il documento, sottoscritto dal Fornitore e dal Supervisore dell'Amministrazione, con cui si formalizzano, in via preliminare all'emissione dell'Ordinativo di fornitura, le caratteristiche del servizio;
- j) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquisire i beni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- k) Importo minimo di consegna: l'importo minimo dei prodotti che devono essere complessivamente forniti in un'unica consegna. Esso è pari ad € 150,00 (centocinquanta/00) al netto dell'IVA;
- l) Richiesta di Approvvigionamento: il documento, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso i propri Punti Ordinanti o - qualora delegate - attraverso le Unità Approvvigionanti, richiedono di volta in volta i prodotti che intendono acquistare e le relative quantità che devono essere consegnate presso i luoghi indicati nel verbale tecnico;
- m) Capitolato Tecnico: il documento, compresi tutti i suoi allegati, che contiene le condizioni e le specifiche tecniche della fornitura;
- n) Prodotto: ciascun prodotto compreso nell'Allegato A) al presente capitolato, identificato da un codice e da una descrizione.

ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di materiale di convivenza consistente in: prodotti cartari a monouso igienico/sanitario, detergenti, accessori per la sanificazione di oggetti ed ambienti, prodotti di plastica e casalinghi per ristorazione, necessari al funzionamento delle Amministrazioni di cui all'art. 19 della Legge Regionale n. 11/2004, divisi nei quattro lotti seguenti:

- **LOTTO 1) prodotti cartari a monouso igienico/sanitario,**
- **LOTTO 2) detergenti,**
- **LOTTO 3) accessori per la sanificazione di oggetti ed ambienti e prodotti di plastica,**
- **LOTTO 4) casalinghi per ristorazione,**

aventi le caratteristiche e nelle quantità descritte nell' Allegato A) al presente Capitolato tecnico.

Tutti i prodotti forniti devono corrispondere ai prodotti e alle marche offerti/e in sede di gara ed essere idonei all'uso al quale sono destinati ed atteso dagli utilizzatori.

Le "Quantità triennali" di cui allo stesso Allegato A) sono da considerare indicative. Pertanto, nel corso di vigenza dei singoli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti o le Unità Approvvigionanti possono richiedere, per ogni prodotto, quantità superiori o inferiori. Il Fornitore si impegna a soddisfare tali richieste, fermo restando quanto previsto dall'art. 4 dello Schema di Convenzione.

Le "Unità minime di vendita" indicate dal Fornitore nell'ambito della propria offerta tecnica costituiscono quantità minime per singola consegna e singolo prodotto, salvo deroga concordata tra il Fornitore medesimo e l'Amministrazione Contraente, risultante dal verbale tecnico di cui al successivo articolo 3.

ART. 3 - PERSONALIZZAZIONE DELLA FORNITURA

Le Amministrazioni che intendano aderire alla Convenzione, stipulata tra l'Agenzia Intercent-ER ed il Fornitore per la fornitura di materiale di convivenza, previa registrazione all'apposito sito www.intercent.it, emettono una Richiesta preliminare di Fornitura, alla quale il Fornitore deve dare riscontro nei 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi conseguenti, concordando con l'Amministrazione stessa apposito incontro, da tenere nei 5 (cinque) giorni

naturali e consecutivi successivi. Scopo dell'incontro è formalizzare in un apposito Verbale Tecnico, sottoscritto da entrambe le parti, di norma:

- la tipologia dei prodotti da fornire (cartari monouso igienico/sanitario, detergenti, accessori per la sanificazione di oggetti ed ambienti, prodotti di plastica, casalinghi per ristorazione),
- il numero, la denominazione e la dislocazione delle sedi, in cui dovrà essere eseguita la fornitura,
- le frequenze di consegna,
- le giornate e gli orari di consegna,
- eventuali deroghe all'importo minimo di consegna e/o alle unità minime di vendita offerte dal Fornitore,
- l'importo dell'Ordinativo di Fornitura,
- i mesi di esecuzione della fornitura in un anno (es: da gennaio a giugno),
- la periodicità con cui viene eseguita la fatturazione,
- i nominativi dei referenti delle Unità Approvvigionanti,
- eventuali situazioni logistiche che possano incidere sulle operazioni di consegna, quali, ad esempio, magazzini collocati in vicoli stretti, consegne da eseguire ai piani ecc, formati particolari dei bancali,
- le modalità per il ritiro dei prodotti non conformi e/o eccedenti,
- i riferimenti per la successiva fatturazione,
- il numero e il tipo dei dispenser richiesti,
- ogni altra informazione utile alla migliore esecuzione della fornitura.

A seguito della redazione del verbale di cui sopra, l'Amministrazione Contraente può emettere l'Ordinativo di Fornitura, sulla base del modello disponibile sul sito www.intercent.it, che vincolerà il Fornitore a quanto prescritto nella Convenzione, nel presente Capitolato Tecnico, nell'Offerta tecnica ed economica e nel verbale medesimo.

ART. 4 – RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO E IMPORTO MINIMO DI CONSEGNA

I Punti Ordinanti e/o le Unità Approvvigionanti richiedono al Fornitore di volta in volta le quantità di prodotti che devono essere consegnate presso ciascuna sede, mediante apposita Richiesta di Approvvigionamento, specificando:

- il n. e la data della Richiesta,
- la denominazione dell'Amministrazione Contraente o dell'Unità Approvvigionante,
- il codice e la denominazione di prodotto,
- le quantità,
- il prezzo unitario e quello totale,
- l'IVA,
- il prezzo totale IVA compresa,
- la/le sede/i di consegna.

Le Richieste di Approvvigionamento vengono inoltrate a mezzo di fax o posta elettronica, salvo che il Fornitore abbia predisposto apposito catalogo informatizzato per le Richieste tramite web.

Il Fornitore deve dare riscontro del ricevimento della Richiesta di Approvvigionamento entro 2 giorni naturali e consecutivi al richiedente.

Il Fornitore si impegna ad effettuare consegne per singolo prodotto, nelle unità minime di vendita offerte in sede di gara.

L'importo minimo di consegna è rappresentato dall'importo minimo complessivo dei prodotti che devono essere forniti in un'unica consegna. Tale importo è fissato in € 150,00 (centocinquanta/00) al netto dell'IVA e si applica a tutte le consegne, salvo che nel Verbale Tecnico siano stati indicati importi per consegne inferiori a detto minimo. Qualora il valore dei prodotti richiesti sia inferiore all'importo minimo per la consegna, il Fornitore ha la facoltà di non effettuare la consegna di tutta o parte dei prodotti richiesti; in questo caso deve informare per iscritto l'Unità Approvvigionante interessata.

ART. 5 – MODALITA' DI CONSEGNA

La consegna deve avvenire, in porto franco magazzino, entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della Richiesta di Approvvigionamento. Per consegne urgenti, tale termine può essere ridotto a 5 giorni naturali e consecutivi. Il Fornitore deve comunicare, con un anticipo di almeno 5 giorni naturali e consecutivi – ovvero 2 giorni naturali e consecutivi nei casi di urgenza- la data di consegna.

Trascorsi 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna, il ritardo è considerato mancata consegna.

La consegna deve avvenire nella/e sede/i indicata/e nella Richiesta Approvvigionamento e negli orari precisati nel verbale tecnico, propedeutico all'Ordinativo di Fornitura.

L'esecuzione di ciascuna Richiesta di Approvvigionamento deve avvenire di norma in un'unica consegna. Consegne parziali sono ammesse previo accordo intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione contraente.

Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore, il quale deve essere dotato dei mezzi e delle attrezzature necessari per svolgere tale attività.

La consegna deve essere accompagnata da una distinta o documento di trasporto in duplice copia, sottoscritta dall'Amministrazione Contraente/Unità Approvvigionante e riportante l'esatta indicazione dei prodotti consegnati e delle relative quantità, il numero e la data della Richiesta di Approvvigionamento e l'indicazione dell'Amministrazione Contraente/Unità Approvvigionante richiedente. Una copia della distinta è trattenuta dall'Amministrazione Contraente/Unità Approvvigionante. La sottoscrizione della ricevuta non equivale ad accettazione incondizionata della merce, secondo quanto meglio precisato all'articolo successivo.

ART. 6 - CORRISPONDENZA DELLE CONSEGNE E RITRO DEI RESI

La qualità, la quantità e la corrispondenza della merce consegnata a quanto richiesto nella Richiesta di Approvvigionamento sono accertate dall'Amministrazione Contraente o dall'Unità Approvvigionante, che può provvedervi anche in un momento successivo alla consegna.

Le merci difformi per qualità e caratteristiche ovvero eccedenti rispetto alle quantità ordinate, rilevate all'atto della consegna, possono essere rifiutate dall'Amministrazione/Unità Approvvigionante richiedente, con obbligo del Fornitore di provvedere al loro contestuale ritiro, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione/Unità Approvvigionante.

Le difformità e/o eccedenze, rilevate nei dieci giorni successivi alla consegna, devono essere riparate dal Fornitore - salvo che l'Amministrazione non intenda trattenere la merce, eventualmente concordando una riduzione o un aumento di prezzo - a sue totali spese. In tal caso l'Amministrazione Contraente o l'Unità Approvvigionante attiva le pratiche di reso, chiedendo per iscritto il ritiro degli articoli eccedenti o la sostituzione di quelli difformi, che deve avvenire entro 5 giorni lavorativi dalla segnalazione.

La comunicazione scritta deve riportare: il codice, la denominazione, la quantità e l'indicazione degli eventuali difetti riscontrati per i prodotti non conformi; il codice, la denominazione e la quantità per i prodotti eccedenti.

La merce non ritirata nei termini di cui sopra può essere inviata dall'Amministrazione Contraente al Fornitore, addebitandogli ogni spesa sostenuta. In ogni caso è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.

Eventuali consegne parziali, non previamente concordate, devono essere completate entro 5 giorni lavorativi dalla consegna o dalla relativa segnalazione scritta.

La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore è considerata "mancata consegna".

ART. 7 – CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO DEI PRODOTTI FORNITI

I prodotti devono essere consegnati in confezioni atte a garantire la massima igiene delle merci stesse e ad escludere qualsiasi contatto delle loro superfici con l'esterno.

L'imballaggio di ciascun collo deve essere robusto e realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto alla natura della merce e al mezzo di spedizione prescelto, che ne deve garantire l'integrità finale. L'Amministrazione Contraente o l'Unità Approvvigionante possono rifiutare la consegna dei prodotti consegnati in colli non integri.

I colli vanno consegnati su bancali tipo europallet 80x120.

Per esigenze particolari le Amministrazioni contraenti potranno concordare con il Fornitore il confezionamento di bancali con altezze personalizzate.

Ogni imballaggio deve riportare all'esterno l'indicazione del materiale contenuto.

Il Fornitore deve provvedere, immediatamente dopo la consegna, a proprie spese, al ritiro e allo smaltimento dei materiali di imballo utilizzati per la consegna dei prodotti.

ART. 8 – FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI E SAPONE COMPRESO COMODATO GRATUITO E MANUTENZIONE/SOSTITUZIONE DEI DISPENSER

Per i seguenti prodotti:

- bobina di carta,
- sapone mani

compresi nel lotto 1 ed identificati con i codici CG1, CG2, CG3, CG4, il Fornitore deve fornire alle Amministrazioni Contraenti in comodato gratuito i relativi distributori.

Tali distributori devono avere le seguenti caratteristiche:

- **distributore bobina di carta:** fissaggio al muro; materiale antiurto con frontale trasparente o feritoia anteriore per il controllo del livello di carta presente; materiale facilmente lavabile e disinfettabile; erogazione con taglio automatico, tale per cui l'utilizzatore possa venire in contatto solo con il prodotto consumante; meccanismo di taglio che garantisca una perfetta erogazione e la sicurezza dell'utilizzatore; sistema di chiusura a chiave o analogo; eventuale dispositivo per rotolo di riserva;
- **distributore sapone mani:** fissaggio al muro; materiale antiurto con frontale trasparente o feritoia anteriore per il controllo del livello di sapone presente; materiale facilmente lavabile e disinfettabile; meccanismo che garantisca l'erogazione di una sola dose; sistema di chiusura a chiave o analogo.

Il comodato comprende anche il montaggio e la manutenzione periodica dei distributori, atta a garantirne il funzionamento, e la sostituzione dei distributori in caso di rotture o usura - esclusa ogni operazione di caricamento- per tutta la durata dell'Ordinativo di Fornitura, nonché il loro smontaggio e ritiro alla scadenza del medesimo, salvo che l'Amministrazione Contraente non intenda trattenerli, per questo nulla dovendo corrispondere al Fornitore, che non può rifiutare la richiesta dell'Amministrazione.

Nelle fattispecie di cui al comma precedente:

- il montaggio deve avvenire entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura,
- gli interventi di manutenzione/sostituzione devono essere eseguiti entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, da eseguire a mezzo fax o e-mail,
- lo smontaggio deve essere eseguito entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza dell'Ordinativo di Fornitura.

Il Fornitore non è tenuto ad eseguire gli interventi di manutenzione o la sostituzione dei dispenser per danneggiamenti dovuti a cause violente provocate dall'Amministrazione Contraente.

8.1 – EROGATORE DETERGENTE LIQUIDO PER LAVASTOVIGLIE

La fornitura del detergente liquido per lavastoviglie, contrassegnato con i codici D26 e D27, comprende anche il comodato gratuito, il montaggio e la manutenzione del relativo erogatore manuale.

Valutata l'economicità della fornitura, al Fornitore può altresì essere richiesto di mettere a disposizione dell'amministrazione contraente un erogatore elettronico.

ART. 9 – CONTROLLI E RECLAMI

Le singole Amministrazioni Contraenti possono svolgere analisi tecniche di laboratorio dei prodotti forniti, presso istituti legalmente riconosciuti, al fine di rilevarne la corrispondenza con la fornitura aggiudicata in sede di gara.

Eventuali campioni di prodotto vengono a tal fine prelevati dai prodotti forniti alle Amministrazioni Contraenti.

Nel caso in cui dalle verifiche analitiche e/o ispettive eseguite, emergano non conformità rispetto ai requisiti di legge e/o ai requisiti previsti nella Convenzione, nel Capitolato tecnico o nell'Offerta tecnica, le Amministrazioni Contraenti ne danno informazione al Fornitore richiedendo le necessarie controdeduzioni.

In tal caso il Fornitore, entro il tempo massimo di volta in volta indicato dalle Amministrazioni Contraenti, deve individuare le cause che le hanno generato la non conformità.

Qualora le controdeduzioni del Fornitore non siano motivatamente accolte dalle stesse Amministrazioni Contraenti, queste potranno procedere alla risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura.

Le Amministrazioni Contraenti e/o le Unità Approvvigionanti, nel caso in cui lo ritengano opportuno, possono altresì inoltrare in forma scritta al Fornitore eventuali reclami per carenze riscontrate nei servizi connessi alla fornitura (es. attività di ricevimento delle Richieste di Approvvigionamento, attività del Call-Center, modalità di consegna dei prodotti, reiterate non conformità dei prodotti consegnati ecc.).

Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare le proprie eventuali controdeduzioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricezione del reclamo. In mancanza di risposta e di presentazione delle controdeduzioni, entro detto termine, il reclamo si intende accolto ed il Fornitore deve provvedere a porre i necessari rimedi affinché venga risolta la causa che ha dato origine al reclamo, nei termini massimi stabiliti dai soggetti che hanno inoltrato il reclamo medesimo.

ART. 10 – INNOVAZIONE NORMATIVA E TECNOLOGICA

Il Fornitore si impegna ad adeguare la fornitura di cui al presente Capitolato alla nuova normativa europea, nazionale e regionale che sarà applicabile nel corso della durata della Convenzione o degli Ordinativi di Fornitura, con particolare riferimento alla normativa in materia di produzione, immissione in commercio ed utilizzo di detergenti. Pertanto, qualora sopraggiungano normative che impediscono l'immissione in commercio o l'utilizzo di determinati prodotti, egli deve darne immediata comunicazione all'Agenzia Intercent-ER e alle Amministrazioni Contraenti/Unità Approvvigionanti ed avviare la procedura di sostituzione.

ART. 11 – SOSTITUZIONE DI PRODOTTI

Nel caso in cui un prodotto sia momentaneamente irreperibile, il Fornitore deve darne comunicazione per iscritto all'Amministrazione contraenete e/o all'Unità Approvvigionante, entro ventiquattro ore dalla Richiesta di Approvvigionamento ricevuta e concordare in sostituzione prodotti che abbiano caratteristiche qualitative equivalenti o superiori a quello/i temporaneamente sostituito/i. Resta inteso che i prodotti proposti in sostituzione devono essere forniti al medesimo prezzo di quelli oggetto di temporanea sostituzione.

Nel caso di indisponibilità definitiva di uno o più prodotti, il Fornitore è tenuto all'attivazione della procedura di sostituzione. A tal fine:

- il Fornitore deve presentare a Intercent-ER la documentazione tecnica relativa al prodotto proposto in sostituzione (ad es: scheda tecnica, scheda dati di sicurezza etichetta del prodotto sostitutivo) senza pretendere alcun adeguamento di prezzo rispetto ai prezzi di aggiudicazione,
- Intercent-ER si riserva la facoltà di valutare la richiesta e di effettuare, o far effettuare, le prove ritenute opportune di caso in caso, volte a confermare il possesso, da parte del prodotto offerto in sostituzione, delle caratteristiche equivalenti o superiori rispetto al prodotto iniziale,
- al termine della valutazione Intercent-ER comunica al Fornitore l'eventuale accettazione della sostituzione di prodotto richiesta, dandone informazione tramite il sito www.intercent.it.

ART. 12 - GARANZIA

Per i prodotti contrassegnati col codice da A2, A3, A4 e A35, il Fornitore deve prestare garanzia non inferiore a due anni per difetti di conformità, presenti al momento della consegna del bene, che non fossero emersi all'atto delle predette operazioni, ma che venissero denunciati dal committente nel termine di ventisei mesi dalla consegna.

Il Fornitore in tal caso si impegna ad effettuare a proprie spese tutti le opere necessarie di riparazione, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della lettera raccomandata con la quale verrà effettuata la relativa comunicazione.

La garanzia comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse necessitare.

Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica e relative trasferte.

Nel caso in cui non fosse possibile il ripristino dell'efficienza del bene, il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione del bene o delle parti di ricambio entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della lettera raccomandata con la quale verrà effettuata la relativa comunicazione.

ART. 13 - ETICHETTE ECOLOGICHE, CERTIFICAZIONI FORESTALI E SIMBOLI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Le etichette ecologiche, le certificazioni forestali i marchi ed i simboli di qualità ecologica e/o sostenibilità ambientale, proposti dal Fornitore nell'ambito della propria offerta tecnica, devono essere chiaramente stampati e visibili sull'imballaggio, sull'etichetta o sul contenitore.

ART. 14 - CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI COSMETICI E DEI DETERGENTI COMPRESI NEI LOTTI 1 E/O 2

I prodotti "cosmetici" devono essere conformi alla Legge 11.10.1986 n. 713 e s.m.i. e riportare sul confezionamento primario e sull'imballaggio secondario le indicazioni previste all'art. 8.

Inoltre essi devono:

- essere corredati di una Scheda Tecnica Informativa come supporto informativo per il datore di lavoro,
- soddisfare la loro funzione (opportunamente conservati) per almeno 30 mesi senza causare danni per la salute nelle normali condizioni di impiego,
- non essere profumati e non contenere, in nessuna concentrazione, le sostanze aromatizzanti potenzialmente allergeniche (dermatiti da contatto) di cui alla Direttiva 3003/15/CEE.

Le sostanze e i preparati pericolosi devono essere muniti di etichetta e scheda informativa in materia di sicurezza, conformi, rispettivamente, al D.Lgs. n. 52/97 e al D.Lgs. n. 65/2003.

Per i preparati non pericolosi che contengono almeno una sostanza pericolosa in concentrazione superiore all'1%, deve essere fornita una scheda informativa in materia di sicurezza conforme al D.M. 7 settembre 2002. Si considerano sostanze pericolose quelle elencate nell'allegato I al D.M. 28 aprile 1977 e s.m.i. e quelle che sono da considerare pericolose ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 52/97.

Le sostanze e i preparati pericolosi non devono essere soggette a restrizioni di immissione sul mercato e di uso ai sensi della Direttiva n. 769/1976.

Sull'imballaggio devono essere riportate, in modo chiaramente leggibile ed indelebile ed in lingua italiana, le avvertenze, consistenti in "frasi di rischio" e "l'elenco dei consigli di prudenza" cui al DM 28 febbraio 2006 All. III e IV e suddivise in due categorie principali:

- frasi di rischio: classificate con la lettera R
- consigli di prudenza: classificati con la lettera S.

I PMC (biocidi) devono essere conformi al D.Lgs. n. 174 del 25 febbraio 2000 ed autorizzati per il loro specifico impiego dal Ministero della Salute.

L'etichetta deve indicare le modalità d'utilizzo, i dosaggi, e l'indicazione del principio attivo e dei coformulanti.

I prodotti "detergenti", ossia le sostanze o preparati contenenti saponi e/o altri tensioattivi destinati ad attività di lavaggio e pulizia, devono essere conformi oltre che ai D.Lgs. 52/97 e 65/2003, al Regolamento CEE n. 648/2004 e sue modificazioni (Regolamento CEE n. 907/2206), specie per quanto riguarda l'etichettatura addizionale dei detergenti, comprese le fragranze allergizzanti.

Per i preparati di cui al citato Regolamento CEE n. 684/2004 deve essere disponibile una scheda tecnica con l'elenco di tutti gli ingredienti, come stabilito dagli artt. artt. 9 e 11 e dall'allegato VII:

- la scheda deve riportare tutti gli ingredienti elencati in ordine decrescente di peso e l'elenco deve essere suddiviso nelle seguenti categoria percentuali di peso: \geq al 10%, \geq all'1% ma $<$ al 10%, \geq allo 0,1% ma $<$ all'1%, $<$ allo 0,1%. Le eventuali impurità non sono considerate ingredienti. Per ciascun ingrediente devono essere indicati il nome IUPAC, il numero CAS e, se disponibile, la denominazione INCI nonché la denominazione della farmacopea europea. I fabbricanti devono rendere disponibili su un sito web, da riportare sull'imballaggio, la scheda degli ingredienti, fatta eccezione per le percentuali in peso, i numeri CAS, i componenti dei profumi e oli essenziali, i coloranti. Tale obbligo non si applica ai detergenti industriali o istituzionali contenenti tensioattivi, o ai tensioattivi destinati all'uso in detergenti industriali o istituzionali, per i quali è disponibile una scheda informativa tecnica o una scheda informativa di sicurezza.

ART. 15 - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DETERGENTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE COMPRESI NEI LOTTI 1 E 2

15.1 DETERGENTI MULTIUSO O PER PAVIMENTI

I prodotti detergenti **non devono**:

- essere classificati come Molto Tossici (T+), Tossici (T), Corrosivi (C), Nocivi (Xn), Irritanti (Xi associati alle frasi di rischio R41, R42 e/o R43) o come Pericolosi per l'ambiente (N) secondo la Direttiva 1999/45/EC recepita in Italia con il D.Lgs. 65 del marzo 2003,

fatta eccezione per:

- quelli classificati come Irritanti (Xi) associati alle frasi R36, R37 o R38
- i Corrosivi (C) associati alla frase R34, nel caso che siano esfolianti, detergenti per piatti detergenti per comunità e componenti separati di kits per lavanderia quali addolcenti per l'acqua e Sali sbiancanti,
- contenere composti organici volatili in concentrazione superiore al 10% in peso del prodotto (20% nel caso di prodotti per pavimenti). E' ammesso l'uso dei seguenti solventi in percentuale superiore al 30%: etanolo, isopropanolo, n-propanolo, acetone,

- contenere i seguenti ingredienti:
 - ingredienti classificati come Molto Tossici (R26, R27, R28), Tossici (R23, R24, R25), cancerogeni (R45, R49), mutageni (R46) o tossici per la riproduzione (R60, R61), che possono provocare danni gravi irreversibili (R39), o gravi danni alla salute dietro una prolungata esposizione (R48) secondo la Direttiva 67/548/CEE e la normativa italiana D.lgs. 52 del febbraio 1997,
 - idrocarburi aromatici o alogenati,
 - acido Etilendiamminotetracetico (EDTA),
 - alchilfenoletossilati,
 - formaldeide e composti che possono cedere formaldeide,
 - sbiancanti a base di cloro (che comportano la formazione di cloro attivo),
 - composti organici alogenati,
 - ftalati,
 - prodotti odorigeni sintetici: Nitro-musk e musk composti policiclici,
- contenere conservanti con un potenziale di bio-accumulo (P(ow) maggiore >3 o exp. BCF>100.

Non devono essere utilizzati spray contenenti gas propellenti.

Tutti i prodotti devono indicare il dosaggio di utilizzo.

15.2 DETERGENTE LIQUIDO PER STOVIGLIE A MANO

Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente:

- le sostanze tensioattive devono essere biodegradabili anche in condizioni anaerobiche,
- il prodotto non deve contenere tra gli ingredienti: Nitrilotriacetato (NTA), Acido Etilendiamminotetracetico (EDTA), Alchilfenoletossilati (APEO), muschi azotati o muschi policiclici,
- non devono essere utilizzati Sali di ammonio quaternario non rapidamente biodegradabili,
- il prodotto non deve contenere ingredienti (sostanza o preparato presente in quantità > 0.01%) classificati con una delle seguenti frasi di rischio: R40, R45, R46, R49, R60, R61, R62, R63, R64, R68, R50-53; R51-53, R59,
- fragranze: non sono ammesse.

15.3 DETERGENTE PER LAVASTOVIGLIE

Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente:

- le sostanze tensioattive devono essere biodegradabili anche in condizioni anaerobiche,
- il prodotto non deve contenere tra gli ingredienti: Nitrilotriacetato (NTA), Acido Etilendiamminotetracetico (EDTA), Alchilfenoletossilati (APEO) o altri derivati dell'alchilfenolo (APD),
- il prodotto non deve contenere ingredienti (Sostanza o preparato presente in quantità > 0.01%) classificati con una delle seguenti frasi di rischio: R40, R45, R46, R49, R60, R61, R62, R63, R64, R68, R50-53; R51-53, R59,
- fragranze: non sono ammesse.

15.4 DETERGENTI PER BUCATO

Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente:

- le sostanze tensioattive devono essere biodegradabili anche in condizioni anaerobiche,
- la quantità totale di fosfati espressa in STPP – tripolifosfato di sodio non deve essere superiore a 25g/l,
- la quantità totale di fosfonati non rapidamente biodegradabili aerobicamente non deve essere superiore a 0,5 g/lavaggio alla dose consigliata,
- il prodotto non deve contenere tra gli ingredienti: Nitrilotriacetato (NTA), Acido Etilendiamminotetracetico (EDTA), Alchilfenoletossilati (APEO), muschi azotati o muschi policiclici,
- non devono essere utilizzati sali di ammonio quaternario non rapidamente biodegradabili,
- il prodotto non deve contenere ingredienti (sostanza o preparato presente in quantità > 0.01%) classificati con una delle seguenti frasi di rischio: R40, R45, R46, R49, R60, R61, R62, R63, R64, R68, R50-53; R51-53, R59,
- il prodotto non deve essere classificato con la frase di rischio R43.

ART. 16 – CARATTERISTICHE DEI CASALINGHI PER RISTORAZIONE COMPRESI NEL LOTTO 4

Tutti i materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti devono soddisfare le disposizioni al DPR n. 777 del 23/08/1982.

I prodotti di acciaio, plastica, gomma e vetro devono altresì rispondere ai requisiti di cui al Decreto Ministeriale 21 marzo 1973 modificato dal Decreto Ministeriale 17 dicembre 1999 n. 538, quelli di ceramica ai requisiti prescritti dal Decreto Ministeriale 4 aprile 1985 e quelli con banda stagnata ai requisiti i cui al Decreto Ministeriale n. 405 del 13/07/1995.

I prodotti non ancora venuti in contatto con gli alimenti, all'atto della loro immissione in commercio, devono riportare in lingua italiana, in modo chiaramente visibile leggibile ed indelebile, le indicazioni previste dall'Art. 4 del citato DPR n. 777 del 23/08/1982.

Le caratteristiche della plastica utilizzata, ed in particolare la sua composizione chimica devono inoltre assicurare, a seguito di prove di cessione da contenitore ad alimento, eseguite presso laboratori ARPA o certificati, valori inferiori o pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge nel merito.

ART. 17 – SERVIZIO DI ASSISTENZA

Il Fornitore si obbliga a fornire un servizio di assistenza tecnica alle Amministrazioni Contraenti/Unità Approvvigionate che ne facciano richiesta, per quanto riguarda un uso regolare dei detergenti e conforme alle loro proprietà chimiche e pulenti. A tal fine il Fornitore collabora con i soggetti individuati dalle Amministrazioni contraenti.

In particolare tale servizio comprende: istruzioni sui dosaggi - anche in relazione alle caratteristiche dell'acqua nelle diverse zone del territorio regionale - sulle modalità pratiche di utilizzo, sulla compatibilità con l'uso di attrezzature, sugli accessori di pulizia necessari per una perfetta efficacia dei prodotti, nonché informazioni sulle misure di sicurezza da adottare.

ART. 18 - REFERENTI

Il Fornitore deve comunicare all'Amministrazione Contraente il nominativo di un Responsabile della fornitura. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Responsabile della fornitura deve comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto.

L'Amministrazione Contraente deve, a sua volta, individuare un Supervisore responsabile dei rapporti con il Fornitore. Al Supervisore è demandato il compito di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione della fornitura. Il Supervisore può individuare un proprio delegato per presidi decentrati.